



**COMUNE DI SCHIO**  
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' E LA TRASPARENZA**  
**DELLO STATO PATRIMONIALE**  
**DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI SCHIO**

*(art. 14 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33)*

Approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 24 febbraio 2014

## INDICE

ART. 1 - Ambito di applicazione	3
ART. 2 - Obblighi previsti ad inizio mandato ed al momento dell'assunzione in carica	3
ART. 3 - Obblighi annuali per gli amministratori in carica	3
ART. 4 - Obblighi successivi alla cessazione della carica	4
ART. 5 - Modalità di espletamento degli obblighi a carico degli amministratori	4
ART. 6 - Diffida ad adempiere	4
ART. 7 - Regolarizzazione delle dichiarazioni rese	4
ART. 8 - Trasparenza e pubblicità dei dati delle dichiarazioni	5
ART. 9 - Ipotesi sanzionatorie per violazioni al presente regolamento	5
ART. 10 - Procedura per l'accertamento delle infrazioni e successivo sanzionamento	6
ART. 11 - Competenza ad adottare le ordinanze ingiunzione	6
ART. 12 - Modulistica e norme di prima applicazione	6

ART. 1  
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo del Comune di Schio, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Le disposizioni si applicano al Sindaco, ai consiglieri comunali, agli assessori comunali.

ART 2  
OBBLIGHI PREVISTI AD INIZIO MANDATO ED AL MOMENTO  
DELL'ASSUNZIONE IN CARICA

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
  - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  - b) il curriculum;
  - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  - f) le dichiarazioni di cui all'art. 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.
2. Il termine per provvedere alla presentazione è fissato per il sindaco ed i consiglieri entro 90 (novanta) giorni dalla proclamazione degli eletti; per gli assessori entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla nomina.

ART. 3  
OBBLIGHI ANNUALI PER GLI AMMINISTRATORI IN CARICA

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, i soggetti indicati nell'art. 2 devono depositare, con le stesse modalità ivi indicate, apposita dichiarazione di aggiornamento, concernente sia i redditi percepiti nell'anno precedente sia la situazione patrimoniale, con le eventuali variazioni intervenute, fermo restando che in mancanza di nuovi dati afferenti il patrimonio, si intendono confermati quelli forniti in precedenza. Tale obbligo è esteso anche per i famigliari di cui all'art. 2, osservando le stesse indicazioni.

ART. 4  
OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA

1. Alla fine del mandato amministrativo e propriamente, entro i successivi 90 (novanta) giorni, il sindaco ed i consiglieri comunali devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva specificando le eventuali variazioni patrimoniali intervenute dopo l'ultima dichiarazione resa.
2. Per quanto riguarda la dichiarazione concernente i redditi, tale obbligo deve essere assolto, dai soggetti sopra indicati, entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza di legge per la presentazione della denuncia dei redditi, sempre con la modalità della dichiarazione sostitutiva.
3. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti riguardano anche i familiari (coniuge non separato civilmente e figli conviventi), purchè abbiano fornito il loro assenso. In ogni caso, resta a carico dell'ex amministratore fornire, al riguardo, apposita dichiarazione in merito alla prestazione del consenso o meno degli stessi per ottemperare a tali obblighi.
4. Agli stessi adempimenti, riportati nei commi precedenti, sono tenuti gli ex assessori cessati dalla carica che devono provvedere con le stesse modalità e negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

ART. 5  
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI

1. Le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti dovranno essere rese su appositi moduli resi disponibili dal comune, anche tramite il sito internet del comune.

ART. 6  
DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. Decorsi i termini previsti dagli articoli precedenti, i responsabili degli uffici preposti alla ricezione delle dichiarazioni, per quanto di rispettiva competenza, riscontrata l'inottemperanza, diffidano, per iscritto, tramite raccomandata a.r. o tramite pec, con nota sottoscritta digitalmente, i soggetti obbligati, assegnando un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della diffida stessa per provvedervi. Se il soggetto obbligato non adempie, si applicano le sanzioni, come indicato nel successivo articolo 9.

ART. 7  
REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE

1. Nel caso in cui i soggetti tenuti agli adempimenti previsti dal presente regolamento, pur avendo ottemperato, hanno fornito dichiarazioni con dati incompleti, i responsabili degli uffici preposti alla ricezione delle dichiarazioni, per quanto di rispettiva competenza, riscontrata l'irregolarità derivante da semplice incompletezza, chiedono, per iscritto, con le stesse modalità riportate nel comma precedente, che si provveda

all'integrazione nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni.

2. Le sole regolarizzazioni ammesse sono quelle concernenti l'integrazione di dati forniti e già dichiarati. Non è ammesso procedere, oltre i termini stabiliti per i vari adempimenti all'inserimento ex novo di dati non forniti originariamente.

#### ART. 8

#### TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI

1. I dati forniti devono essere riportati in apposito prospetto riassuntivo, che metterà in evidenza anche il caso in cui l'obbligo non sia stato assolto oppure sia stato assolto solo in maniera parziale. Tale prospetto riassuntivo delle dichiarazioni rese dagli amministratori locali deve essere trasmesso, da parte dei responsabili degli uffici a cui le dichiarazioni stesse sono inviate, al responsabile del sito internet istituzionale del comune, per la relativa pubblicità nella "sezione trasparenza". Tale adempimento dovrà essere effettuato entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento e con le necessarie misure per garantire la non modificabilità del formato da parte di chiunque. Analogamente si dovrà procedere per gli aggiornamenti annuali e per quelli da rendere dopo la fine del mandato amministrativo e la cessazione dalla carica di assessore.
2. I prospetti riassuntivi, aggiornati annualmente, dovranno restare, senza soluzione di continuità, sul sito istituzionale del comune per consentirne la libera visione, senza alcuna limitazione, fatte salve le garanzie di non modificabilità di cui al comma precedente.
3. Espletati gli obblighi successivi alla cessazione della carica da parte dei soggetti che vi sono tenuti, ed acquisiti i dati finali, il prospetto riassuntivo sarà trasmesso al responsabile del sito istituzionale del comune per la pubblicazione. La pubblicazione, con le garanzie di cui ai commi precedenti, dovrà essere garantita per un tempo non inferiore a 90 (novanta) giorni.

#### ART. 9

#### IPOSTESI SANZIONATORIE PER VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al presente regolamento comunale, come specificato di seguito.
2. In caso di inosservanza alle norme del presente regolamento i trasgressori sono soggetti alle seguenti sanzioni:
  - a) incompleta compilazione dei dati inseriti nella dichiarazione da rendere agli uffici competenti: sanzione amministrativa del pagamento della somma fissa di €. 500,00 (cinquecento euro);
  - b) mancanza dei dati relativi ai familiari ( coniuge non separato e /o figliconvivenenti ) oppure mancanza del diniego espresso fornito dagli stessi familiari: sanzione amministrativa del pagamento della somma fissa di €500,00 (cinquecento euro);
  - c) compilazione della dichiarazione in modo difforme da quanto desumibile dalla

dichiarazione dei redditi: sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 1.000,00 (mille euro) ;

d) mancata presentazione dei dati afferenti la situazione patrimoniale o indicazione che il soggetto non ha alcun bene o utilità patrimoniali tra quelle riportate nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: sanzione amministrativa del pagamento della somma fissa di € 1.500,00 (millecinquecento euro);

e) mancata presentazione della dichiarazione agli uffici competenti: sanzione amministrativa del pagamento della somma fissa di € 4.000,00 (quattromila euro).

3. In caso di recidiva le sanzioni di cui al comma precedente devono essere applicate nella misura doppia.
4. Non si procederà all'applicazione di sanzioni per la mancanza di dati nell'ipotesi di cui all'art. 6 che consente di procedere alla successiva regolarizzazione, purchè il soggetto obbligato abbia ottemperato nei termini stabiliti.

#### ART.10

#### PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E SUCCESSIVO SANZIONAMENTO

1. Le funzioni di accertamento e sanzionamento relative a violazioni amministrative delle disposizioni del presente regolamento comunale sono svolte nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689. L' accertamento delle violazioni compete al Responsabile della Trasparenza o suo delegato.
2. Una volta accertata la violazione, il responsabile dell'ufficio, come sopra indicato provvede al verbale di accertamento e ad ogni successivo adempimento.

#### ART. 11

#### COMPETENZA AD ADOTTARE LE ORDINANZE INGIUNZIONE

1. Qualora non sia intervenuto nei termini stabiliti dalla legge 689 del 1981, il pagamento nella misura fissa, come previsto negli articoli precedenti, al Responsabile della Trasparenza o suo delegato, compete l'adozione dell'ordinanza di pagamento nel rispetto della legge sopra citata.

#### ART. 12

#### MODULISTICA E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

1. Per consentire uniformità di lettura delle informazioni da rendere sia per quanto riguarda il reddito proprio e dei familiari conviventi, nel caso in cui gli stessi abbiano fornito il loro consenso verranno predisposti i seguenti moduli:
  - schema di dichiarazione sostitutiva;
  - schema di tabella riassuntiva dati forniti da tutti gli amministratori del comune.